

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Commissione Consiliare Permanente
Economiche, Finanze e Programmazione

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.53/P del 23.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 23.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla II Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 20.3.1985
- D.d.L. "Interventi a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali per manutenzione, bonifica, conservazione, restauro, operatori culturali, albo, misure di sostegno"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Lia, Calvario, Di Gioia, Colasanto, Troccoli, Rossi.

contrari:

di astensione:

Amey

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

OGGETTO : " Interventi a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali.
Manutenzione, bonifica, conservazione, restauro, operatori culturali, albo, misure di sostegno ".

DECISIONE : La terza commissione consiliare, nella seduta del 20.3.1985 ha espresso parere favorevole all'unanimità.


RELATORE Colasanto

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
molta parte del patrimonio artistico pugliese in passato, ed ancora nel presente, è andato irreparabilmente perduto o svalutato a causa di interventi di restauro impropri.

Con la presente legge " Interventi a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali. Manutenzione, bonifica, conservazione, restauro. Operatori culturali - albo - misure di sostegno." ci si propone di dare avvio ad una politica di conservazione, bonifica e restauro improntata a rigorosi criteri di scietificità e professionalità.

Al centro dell'interesse vi è, quindi, la individuazione di risorse umane e professionali in grado di spiegare interventi in partenza garantiti sul piano dei risultati di conservazione e della restituzione dei beni culturali alla loro essenzialità culturale.

A queste garanzie è da collegarsi l'esercizio della facoltà di intervento operativo e finanziario della Regione, appunto, subordinatamente all'impiego nell'opera di elementi qualificati, per lo specifico impiego, e inquadrati nell'Albo regionale.

Il disegno di legge fissa i criteri e modalità per la formazione e conservazione dell'albo regionale; dei modi per accedervi, della individuazione dei soggetti e degli atti amministrativi che presiedono al processo formativo dello stesso.

Il secondo titolo dell'articolato individua gli interventi di sostegno agli operatori culturali, a partire dal 1986, sempre che questi si organizzino in impresa, e presentino i requisiti previsti dalle norme che regolano l'artigianato.

La terza Commissione, ha espresso all'unanimità parere favorevole, pertanto chiedo l'approvazione dei colleghi consiglieri.

Relatore : Colasanto

Colasanto

01.70₃

Articolato

Titolo I°

Art.1 - - Misure a tutela dell'opera d'arte e del ~~bene~~ bene culturale nell'intervento regionale.

La Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L.22 maggio 1971, n.349, degli artt.48 e 49 D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, e delle LL.RR. 12 dicembre 1979, n.76, art.11, 2° comma, sub 2 e 4 e 4 dicembre 1981, n.58, a tutela e conservazione del patrimonio di beni culturali, storici, librari, artistici, archeologici, esistenti nel territorio regionale della Puglia e allo scopo di assicurare efficacia all'intervento che da essa venga spiegato a termini della legislazione vigente e successive modificazioni, riconosce il ruolo di manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di opere d'arte e di beni culturali in genere, storici, librari, artistici, archeologici e simili, a chi, manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di detti beni, abbia conseguito diploma presso l'Istituto Centrale del Restauro di Roma o titoli di studio equipollenti presso istituti simili giuridicamente riconosciuti, e spiegato almeno ^{quattro} ~~cinque~~ anni continuativi, ^{ecc} legalmente documentati, di attività nel settore specifico del restauro di cui al successivo art.2.

Art.2 - Attività professionale

Formano oggetto di attività professionale di manutenzione,

bonifica, conservazione, restauro:

- a) dipinti murali in genere, affreschi, tempere, olii, graffiti, stucchi, gessi, intonaci, decorazioni parietali;
- b) dipinti su tela, tavola, metalli, pietra, vetri e altri supporti in genere, cartapesta dipinta;
- c) arazzi, stoffe, tappeti, merletti, ricami, tessuti in genere;
- d) ori, argenti, rami, armi, armature, ferro, bronzi, smalti, avori, resine e cera, vetri e vetrocromie;
- e) manufatti lignei, sculture lignee, cori, altari, cantorie, pulpiti, soffitti lignei, suppellettili in genere, dorature e lacche, intarsi;
- f) strumenti musicali, organi, arpe, pianoforti, orologi;
- g) materiale cartaceo, pergamene e carte, materiale librario in genere, disegni, stampe, acquerelli, tempere, cartapesta, miniature;
- h) materiale lapideo in genere, tarsie commesse in pietre dure o materiale vitreo;
- i) mosaici;
- l) ceramiche, porcellane, oggetti di scavo.

qui ?

Art.3 - Istituzione dell'Albo.

Presso la Regione Puglia, Assessorato alla Cultura, è istituita una Commissione regionale per l'accertamento delle

Qualifiche, la compilazione e la tenuta degli elenchi nominativi dei manutentori, bonificatori, conservatori, restauratori di opere d'arte e di beni culturali in genere.

La Commissione, nominata con proprio decreto dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura, è composta da:

- 1) il sovrintendente ^{ai beni archeologici della Puglia;} ~~alle antichità e beni archeologici del~~ Capoluogo di Regione;
- 2) il sovrintendente ^{ai beni architettonici, artistici, audiovisivi e storici della Puglia;} ~~alle belle arti del~~ Capoluogo di Regione;
- 3) ~~---~~ ^{em.}
- 3) due titolari di cattedra in discipline scientifiche, connesse o di supporto, proposti l'uno dal Rettore della Università di Bari, l'altro da quello dell'Università di Lecce;
- 4) due restauratori, manutentori, designati dalle organizzazioni regionali di categoria più rappresentative, tra quelli che non soltanto abbiano i requisiti richiesti dall'art. 2 della presente legge ma vantino rinomanza nazionale;
- 5) un funzionario di livello non inferiore all'ottavo dell'Assessorato alla Cultura, nominato da quest'ultimo. Egli assolve la funzione, pure, di segretario della Commissione.

em ←
Art. 4 - Funzioni della Commissione.

La Commissione di cui all'articolo precedente si riunisce annualmente in una o più sessioni, e ^{em} conclude i suoi lavori.

redigendo verbale conclusivo ed operando la formazione e, successivamente, l'aggiornamento dell'Albo regionale previsto, suddiviso per settori.

Al funzionario dell'Assessorato, componente la Commissione, è affidata la cura della conservazione dell'Albo, ^{ed} provvede annualmente a procurarne la pubblicazione a mezzo stampa, entro il 31 marzo e, comunque, nei quindici giorni successivi alla stesura del verbale conclusivo dei lavori della Commissione.

La pubblicazione si effettua su due quotidiani di cui, l'uno a diffusione regionale, l'altro a diffusione nazionale.

Ai componenti della Commissione, esterni all'istituzione, spettano gli emolumenti previsti dalla legge regionale per le Commissioni d'esame.

Art.5 - Abilitazione alla professione.

Colui che è in possesso dei requisiti di cui all'art.1 è tenuto a sostenere l'esame di ammissione all'Albo e conseguire ^{o m.} ~~il diritto~~ alla iscrizione nel medesimo per la categoria di manutentore, bonificatore, conservatore, restauratore di opere d'arte e, in genere, beni culturali, nei settori sopra precisati, per spiegare l'attività in interventi manutentivi, bonificativi, restaurativi, finanziati in tutto o in parte dalla Regione.

L'iscrizione all'Albo regionale, previsto dalla presente

legge, non è consentita ai manutentori, conservatori, restauratori dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni. L'affidamento dei lavori, ove consentito dalle leggi, a loro, ovvero pure a professionisti di chiarissima fama, non preclude l'intervento della Regione, valutato caso per caso *lu*.

lu Sono iscritti automaticamente dalla Commissione nell'Albo regionale previsto i restauratori in possesso di titoli accademici, che ne facciano domanda. Sono altresì iscritti dalla Commissione, in occasione della prima formazione dell'Albo e a lor richiesta, coloro i quali, pure in difetto dei requisiti di cui all'art.1, dimostrino, mercè certificazioni unite alla domanda, di aver esplicato con alta qualificazione continuativa attività per un periodo non inferiore ai dieci anni, in proprio ovvero pure come coadiutore di impresa artigiana specializzata, in uno dei settori di beni culturali di cui all'art.2, e/o per incarichi affidati da sovritendenze, musei, pinacoteche, biblioteche, istituzioni culturali conservative dei beni.

La Commissione, in quest'ultimo caso, impronta l'ammissione altresì al giudizio sui risultati conseguiti dal richiedente.

Art.6 - Modalità di iscrizione.

Le domande devono pervenire nel termine ultimo stabilito dal decreto del Presidente della Regione che bandisce ^{per} l'espleta-

mento del concorso.

La documentazione dovrà essere indicata, sia pure sommariamente, nella domanda, ma potrà essere fornita successiva, a rischio del richiedente e per raccomandata con ricevuta di ritorno; comunque anteriormente alla prima riunione della Commissione per lo scrutinio.

Titolo II

Art.7 - Interventi di sostegno.

La normativa dettata dal titolo II della L.R. n.37 del 16.6.1978, avente ad oggetto concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane, nonché quella del Regolamento di attuazione di detta legge 24 maggio 1979, n.2, relativamente ai contributi suddetti, secondo la disciplina prevista dagli artt.24 a 37 dello stesso regolamento, si applica agli operatori culturali delle categorie previste dalla presente legge, art.2, purchè organizzati ad impresa, sia individuale che in forma associativa, e avente i caratteri e limiti che sono stabiliti per le imprese artigiane, e sempre che:

- a) abbiano sede ed esercitino l'attività nel territorio della Regione Puglia;
- b) abbiano l'iscrizione nell'Albo regionale previsto dall'art.

9-11

3 della presente legge; nonchè se coinvolgono il lavoro di più di tre unità, quella nell'Albo degli artigiani;

c) esercitino una o più attività dei settori individuati nell'art.2.

Art.8 - Limiti, condizioni, modalità: attinenza dei contributi in conto capitale sono quelli stabiliti con il suddetto regolamento e sue eventuali modificazioni, in quanto compatibili.

Art. 9

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 300.000.000, si fa fronte con lo stanziamento del Cap. 1303100 che assume la seguente nuova denominazione "Programmazione culturale art.11 P 2-3-4 L.R. 76/79 e L.R. n. del)".

Per gli anni successivi, si provvederà mediante stanziamenti da iscriversi negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci..